

N. 3175

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1998

Disciplina dei voli in zone di montagna

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della montagna italiana non può essere solo ed esclusivamente visto nei suoi aspetti economici immediati, ma investe egualmente temi che sarebbe errato considerare marginali, quali ad esempio quelli collegati alla tutela delle specificità culturali locali, alla difesa degli equilibri geologici ed ecologici, ai futuri prevedibili orientamenti del flusso turistico, infine alla valorizzazione di quelle attività collegate al tempo libero più rispettose dell'ambiente naturale.

È infatti indubbio che i grandi orizzonti delle montagne tanto più rappresenteranno un valido antidoto contro l'elevato tasso di artificialità che la vita urbana necessariamente impone a tutti i cittadini, quanto più saranno in grado di offrire spazi di silenzio e di solitudine e favoriranno un rapporto non mediato con la natura incontaminata. È la vocazione stessa della montagna, in questo particolare momento storico, a suggerire con forza la necessità, nel primo caso, di un divieto assoluto, negli altri casi di una chiara e severa regolamentazione. Infatti, l'utilizzazione del trasporto aereo per raggiungere in pochi minuti località in alta quota che altrimenti richiederebbero alcune ore di marcia, permette a pochi turisti facoltosi di colonizzare a loro piacimento anche e ultime aree alpestri libere da impianti di risalita meccanici, da piste battute, da posti di ristoro e così via. Soprattutto la pratica del cosiddetto *eliski* si configura come un pas-satempo elitario, particolarmente rumoroso ed invasivo, che rappresenta - anche da un punto di vista psicologico - un'autentica violenza nei confronti di quanti intendono ancora lo sci come mezzo per inoltrarsi nella montagna invernale, facendo conto sulle sole proprie forze, allo scopo di godere pienamente il fascino dei luoghi, comportandosi come ospiti rispettosi e non come arroganti conquistatori.

Ma a sfavore della pratica dell'*eliski* esistono anche precise ragioni ecologiche. L'assordante rumore dei motori a bassa quota e i vortici d'aria provocati dalle pale, mettono in crisi la stessa possibilità di sopravvivenza di preziose specie animali che le condizioni invernali rendono già particolarmente esposte a rischi e a disagi. Non va poi sottovalutato il problema della sicurezza. La possibilità di accedere in poco tempo ad altezze rilevanti e altrimenti difficilmente raggiungibili induce molte persone a lasciarsi tentare, pur se sprovviste di adeguata preparazione fisica e di sufficienti conoscenze specifiche. La pratica del fuoripista, che si svolge spesso lungo ghiacciai, crepacci o sotto pendii potenzialmente valangosi, dovrebbe essere affrontata solo da chi ne è veramente all'altezza; e ciò anche nel caso che i gruppi vengano condotti da guide professioniste.

Infine è bene sfatare il pregiudizio che l'elitismo - invernale o estivo - abbia un ruolo consistente per il rilancio economico della montagna italiana. Si tratta infatti di una attività che coinvolge solo poche decine di accompagnatori e qualche ditta proprietaria di elicotteri. A conferma basta ricordare che le province autonome di Bolzano e di Trento, da sempre particolarmente attente ai temi dello sviluppo del territorio, non hanno esitato a vietare l'uso dell'elicottero per scopi di diporto considerandolo un elemento di grave disturbo per la maggioranza dei frequentatori delle montagne. Oltre al Trentino e all'Alto Adige, anche la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Germania si sono espresse nello stesso modo.

La presente proposta vieta di conseguenza l'impiego di aerei ed elicotteri per scopi turistici al di sotto di una quota prestabilita, su tutto il territorio nazionale; mentre si propone di regolamentare con chiarezza ogni altro tipo di utilizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni riguardanti la navigazione aerea di linea, disciplina il volo a bassa quota e l'atterraggio di aeromobili e di elicotteri nelle montagne italiane, al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela della fauna selvatica, la prevenzione dell'inquinamento acustico e di evitare i rischi alle persone e alle cose derivanti da possibili distacchi di valanghe nevose.

2. Restano salve le norme in materia, già adottate, o che saranno adottate da regioni e province autonome, qualora impongano norme più restrittive di quanto sia previsto dalla presente legge.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge riguarda il sorvolo e l'atterraggio su aviosuperfici segnalate o non, in zone di montagna che superano la quota di 1.500 metri nelle regioni alpine e di 1.000 metri nelle restanti regioni.

2. La presente legge non si applica:

a) ai mezzi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Servizio nazionale della protezione civile;

b) ai velivoli senza motore;

c) ai velivoli a motore ultraleggeri.

Art. 3.

(Divieto di sorvolo e atterraggio)

1. Su tutto il territorio nazionale, nelle zone di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono vietati i sorvoli a quota inferiore a metri 700 dal suolo e gli atterraggi a scopo turistico, sportivo e ricreativo.

Art. 4.

(Autorizzazione di sorvolo e atterraggio)

1. I sorvoli e gli atterraggi per scopi connessi a ricerche scientifiche, qualora esista a riguardo un favorevole parere scritto di un istituto universitario nazionale o del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), possono essere autorizzati, di volta in volta e con specifica delibera, dagli assessori regionali competenti all'ambiente, all'agricoltura, ai trasporti.

2. I sorvoli per riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, possono essere autorizzati, di volta in volta e con specifica delibera, dalle giunte regionali, su presentazione di una esauriente documentazione, purchè non scendano ad una quota di crociera inferiore ai 500 metri dal livello del suolo e non si discostino da una rotta prestabilita e approvata in anticipo.

3. Nessuna autorizzazione può essere concessa per riprese fotografiche, cinematografiche o televisive a carattere pubblicitario e promozionale.

4. Ai sorvoli e agli atterraggi per operazioni di soccorso e per l'approvvigionamento dei rifugi o lo sgombero dei rifiuti è concessa dagli assessorati regionali competenti una autorizzazione su base annuale o stagionale. Sono autorizzati sorvoli e atterraggio per l'edilizia di montagna, la manutenzione di impianti idroelettrici, la posa e la manutenzione di ripetitori telefonici e televisivi, qualora i manufatti in questione non siano raggiungibili con altri mezzi a motore.

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, possono essere concesse solo ad imprese regolarmente munite di licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea di cui all'articolo 788 del codice della navigazione.

6. All'interno dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le autorizzazioni di cui al comma 1, 2, 3 e 4 devono essere rilasciate di volta in volta dagli enti gestori, seguendo le medesime procedure ivi descritte.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4.000.000 a lire 8.000.000 e con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea, di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, da uno a tre anni.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000, nonché con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea, da un mese ad un anno.

